

Pubblicato il 21/06/2018

N. 01036/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2018, proposto da Paolo Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cosimo Zacà in Lecce, via M.Schipa 35;

contro

Comune di Cutrofiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Comune di Cutrofiano, Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Centrale Unica di Committenza non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rtp Ing.Antonio Maglio, Ing.Antonio Maglio, Dott.Pietro Pepe, Dott.Francesco Ligorì, Dott.Ssa Francesca Lagna non costituiti in giudizio; Maglio Ati, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pedone, Tommaso Fasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Pedone in Lecce, via Zanardelli 7;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

ad opponendum:
Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cantobelli in Lecce, via Cavour n.10;

per l'annullamento

-della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano n.75 del Registro Generale e n.21 del Registro di Settore del 25.01.2018, con la quale è stata aggiudicato in via definitiva al RTP Maglio l'affidamento delle “Attività preliminari di supporto alla progettazione, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, relative all'Intervento di “Bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell'area urbana e suburbana”, nel Comune di Cutrofiano, per un valore di appalto stimato pari ad € 402.832,56, oneri previdenziali ed IVA esclusi, pubblicata in pari data e comunicata a mezzo PEC, sempre in pari data;

-dei verbali di gara nella parte in cui la Commissione Giudicatrice non ha proceduto all'esclusione del RTP ing. Maglio, nonché dei medesimi verbali di gara nella parte in cui la medesima Commissione Giudicatrice ha attribuito al RTP Maglio, con riferimento all'offerta tecnica ed all' elemento 1 “Professionalità e adeguatezza desunta da massimo 3 progetti analoghi, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara”, il punteggio di 40, rispetto al punteggio di 32,75 attribuito al RTP Greco; -ove occorrer debba, e nei limiti dell'interesse fatto valere, del Bando di Gara mediante procedura aperta, del Disciplinare di Gara, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 19.01.2018 e della Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.4 del 23.01.2018, con la quale sono stati approvati i verbali di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al ricorso, ivi inclusa la nota prot.n.1618 del 05.02.2018 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, nei limiti dell'interesse fatto valere nonché per l'accertamento del diritto del RTP Paolo Greco ad aggiudicarsi la gara per cui è causa con espressa richiesta di declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente medio tempore, stipulato dalla P.A. resistente e contestuale richiesta di subentro, ex art.122 c.p.a. nonché richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dall'illegittimità dell'azione amministrativa censurata, ivi incluso il danno curriculare, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cutrofiano e di Maglio Ati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della controversia sono i seguenti.

In data 30 maggio 2016, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina ha bandito una procedura aperta avente per oggetto l'affidamento delle *“Attività preliminari di supporto alla progettazione, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”*, relative all'Intervento di *“Bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell'area urbana e suburbana”*, nel Comune di Cutrofiano, per un valore di appalto stimato pari ad € 402.832,56, oneri previdenziali ed IVA esclusi.

Con atto prot.12068 del 20 ottobre 2016, l'Amministrazione ha proceduto a comunicare agli operatori economici in gara il provvedimento di ammissione.

E' seguita, poi, una lunga stasi della procedura di gara, dovuta all'attivazione presso ANAC di una procedura precontenziosa da parte di una società di professionisti avente ad oggetto fattispecie affatto differente da quella in esame.

Definito il parere Anac, la stazione appaltante ha ritenuto di procedere oltre e, con atto prot. 322 del 24 ottobre 2017, ha comunicato a tutte le partecipanti l'avvio della procedura comparativa tra gli ammessi, rendendo definitive le ammissioni.

All'esito delle operazioni di valutazione ad opera della Commissione, la procedura di gara si è conclusa, previa approvazione dei verbali, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano del 25.01.2018, che ha dichiarato aggiudicatario dell'appalto il RTI Ing. Antonio Maglio.

Il secondo classificato, RTP Ing. Paolo Greco, ha proposto ricorso avverso detto provvedimento di aggiudicazione, nonché avverso i verbali di gara nella parte in cui la Commissione Giudicatrice non ha proceduto all'esclusione del RTP ing. Maglio, nonché dei medesimi verbali nella parte in cui è stato attribuito al RTP ing.

Maglio, con riferimento all'offerta tecnica ed al elemento 1 "*Professionalità e adeguatezza desunta da massimo 3 progetti analoghi, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara*", il punteggio di 40, rispetto al punteggio di 32,75 attribuito al RTP ing. Paolo Greco.

Sono stati impugnati, altresì, nei limiti dell'interesse fatto valere, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 19.01.2018 e la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.4 del 23.01.2018, con la quale sono stati approvati i verbali di gara, ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al ricorso, ivi inclusa la nota prot.n.1618 del 05.02.2018 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, nei limiti dell'interesse fatto valere.

Il ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto: "*Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt.30, 82, 83, 94,95 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del D.M. Giustizia n.143/2013 ed in particolare dell'allegata Tabella Z-1. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione della Circolare Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 08/09/2010 n. 7619/STC. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle linee Guida ANAC in materia di "confronto a coppie" ex allegato G al D.P.R.n.207/2010 abrogato dal D.lgs.n.50/2016. Violazione dei principi generali in materia di partecipazione dei RTP. Difetto di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Assenza del requisito di partecipazione con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara. Violazione del principio di affidabilità. Mancata comprova dei requisiti dichiarati. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di aggiudicare le gare. Travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Perplessità dell'azione amministrativa. Malgoverno*".

In sintesi, l'esponente, nel contestare l'aggiudicazione, ha assunto che:

- Il RTP Maglio avrebbe dovuto essere escluso in quanto, al fine di raggiungere i requisiti di capacità tecnico – organizzativa, si sarebbe avvalso delle dichiarazioni del geologo dott. Pepe che, però, non avrebbe svolto opere rientranti nella ID S.04. Sostiene in proposito il ricorrente che i geologi non possono possedere e/o dichiarare i requisiti nei servizi di ingegneria richiesti dal bando;

- Il punteggio attribuito al RTP aggiudicatario nella valutazione dell'offerta tecnica sarebbe erroneo ed illegittimo, in quanto la valutazione sarebbe stata desunta da tre progetti nella categoria S.04, di cui due illegittimamente dichiarati dal geologo Pepe invece che da un ingegnere;

In punto di diritto, la tesi del ricorrente troverebbe conforto nel DM Giustizia 143/2013 che descrive la categoria S04 come “*Strutture, Opere infrastrutturali puntuali*” – “*Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – verifiche strutturali relative – consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – verifiche strutturali relative*”.

Il RTP Greco ha concluso chiedendo l'annullamento di tutti gli atti gravati e l'accoglimento, ove occorra, dell'istanza ex art. 122 c.p.a. o della domanda risarcitoria.

Si sono costituiti il Comune di Cutrofano e il controinteressato RTP Maglio, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Ha spiegato intervento *ad adiuvandum* l'Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ed intervento *ad opponendum* l'Ordine regionale dei geologi della Puglia, che ha concluso per il rigetto dello stesso.

In particolare, i resistenti hanno preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione della mancata esclusione dell'aggiudicatario, rilevando che già con atto del 20 ottobre 2016 la stazione appaltante aveva proceduto a comunicare

ai concorrenti l'ammissione e l'esclusione dei professionisti e che, con ulteriore atto del 24 ottobre 2017 - a seguito della sospensione del procedimento in pendenza di una procedura precontenzioso innanzi all'Anac - era stato comunicato a tutte le partecipanti l'avvio della procedura comparativa tra gli ammessi, rendendo definitive le ammissioni.

Hanno altresì argomentato in ordine alla infondatezza nel merito del giudizio in esame, assumendo che, ai sensi dell'art. 41 del DPR 328/2001, rientra nelle competenze dei geologi anche la progettazione delle indagini geognostiche e bonifica delle cavità antropiche, di cui alla *lex specialis* di gara.

Tutte le parti in causa hanno esaurientemente esplicitato le proprie argomentazioni difensive mediante deposito di memorie.

Con ordinanza n. 152 del 21 marzo 2018, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prima facie fondata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dai resistenti in ordine alla censura di mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla gara, ed insussistente il *fumus boni juris* in ordine alla censura articolata sui punteggi attribuiti all'offerta tecnica dell'aggiudicataria.

All'udienza del 6 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti quanto alla censura di mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla gara.

Giova premettere il quadro normativo che regola la fattispecie *de qua*, per come posto dal codice del processo amministrativo e dal codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 120 comma 2-bis del C.P.A., invero, “*il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge*

28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”.

L'art. 29 del Codice Contratti prescrive, al comma 1, che “*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”.*

Queste le norme.

Rileva il Collegio che parte della giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. è ancorato alla pubblicazione del provvedimento recante le ammissioni/esclusioni, e non alla comunicazione individuale di quest'ultimo ai concorrenti (C. di St. n. 2045/2018; C. di St. n. 2176/2018).

Si ritiene, tuttavia, di aderire al diverso – e più convincente – orientamento in forza del quale la piena conoscenza dell'atto di ammissione del controinteressato,

acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che *“il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara del ricorrente principale decorre, in applicazione del principio dettato dall' art. 42, comma 1, c.p.a ., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente, ferma restando la preclusione all'attivazione di tale rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure riferite alla fase di ammissione”* (C. di St. 1902/2018).

I giudici di Palazzo Spada spiegano che *“sebbene il comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm., inserito dall'art. 204, comma 1, lett. b), d.lg. n. 50/2016 (a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 d.lg. n. 50/2016), nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l'impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell'ivi previsto termine d'impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lg. n. 50/2016, ciò non implica l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell'art. 120 cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto, il termine decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale. In altri termini, in difetto di un'espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. abbia apportato una deroga all'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell'atto”* (C.di St. 5870/2017).

In adesione a questo orientamento giurisprudenziale, ritiene il Collegio che la piena conoscenza dell'atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della Stazione Appaltante, possa dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

Del resto, sarebbe irragionevole riconnettere alla mancata pubblicazione di atti dei quali i concorrenti erano pienamente a conoscenza la posposizione dell'impugnativa a un momento successivo all'aggiudicazione con grave nocimento degli interessi pubblici alla rapida e anticipata definizione delle questioni attinenti alla sussistenza dei requisiti generali di ammissione alla gara (T.A.R. Napoli 6126/2017; TAR Venezia 1154/2017).

Nella fattispecie in esame, risulta dalla documentazione versata in atti che, in data 20 ottobre 2016 è stato comunicato alle parti il provvedimento di ammissione alla gara dei partecipanti. Conseguentemente, a tale data l'odierno ricorrente era a conoscenza dell'ammissione alla gara della controinteressata.

Ancora, il 24 ottobre 2017 è stata inviata una ulteriore PEC a tutti i partecipanti dell'avvio della procedura comparativa tra gli ammessi, a seguito della definizione della procedura precontenziosa avviata presso l'ANAC da una Società di Professionisti partecipante, e, conseguentemente, tale ammissione è divenuta definitiva.

Osserva pertanto il Collegio che è da tale ultima data - nella quale si è avuta la piena conoscenza dell'atto lesivo ex art. 41 comma 2 e 120 comma 5 del cod. proc. amm., vedi Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870 - che decorre il termine perentorio di 30 giorni ex art. 120 comma 2 bis c.p.a. per impugnare la mancata esclusione avversaria, conformemente alla giurisprudenza appena evidenziata, non ricorrendo alcuna ragione per procrastinare il termine di impugnativa, prolungando

la situazione di incertezza sulla sorte finale della gara d'appalto che la norma sull'onere di impugnativa immediata ha inteso ridurre.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso *de quo* debba essere dichiarato irricevibile relativamente alla domanda di annullamento della mancata esclusione del RTP aggiudicatario.

3. Nel merito, la censura articolata sui punteggi attribuiti all'offerta tecnica dell'aggiudicatario non può essere accolta per i motivi che si vengono ad illustrare.

Il Disciplinare di gara disponeva al punto 4.1 che, tra gli elementi di valutazione delle offerte tecniche, vi fosse la *“professionalità ed adeguatezza desunta da massimo 3 progetti analoghi”*.

La ricorrente ha assunto che il geologo Pepe non avrebbe potuto attestare i due progetti nella categoria S04 che avrebbero potuto essere legittimamente dichiarati solo da un ingegnere e, conseguentemente, la Commissione non avrebbe dovuto attribuire il massimo del punteggio al RTP Maglio.

Ha asserito in particolare che detti progetti *“vanno in contrasto con le prescrizioni legislative inderogabili che attribuiscono le competenze in materia di progettazione agli ingegneri e agli architetti, ma non certo ai geologi, per cui i progetti presentati non potendo essere analoghi a quelli del bando non potevano nemmeno essere considerati nella valutazione dell'offerta tecnica”*.

La doglianza si palesa infondata.

Invero, come evidenziato dal RTP aggiudicatario e dall'Ordine regionale dei geologi della Puglia intervenuti ad opponendum, l'art. 41, DPR n. 328/2001 precisa che formano oggetto dell'attività dei geologi *“le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale”* ... *“la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali”* ... *“la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; d) il reperimento, la valutazione e gestione*

delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori? ... "la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali?".

Dal dato normativo si evince allora che i geologi possono essere progettisti relativamente a quanto riservato alla loro esclusiva competenza, e tale attività di progettazione può avere ad oggetto interventi geologici sia strutturali che non strutturali.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che ha evidenziato in più pronunce la necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 comma 1 lett. a) e 35 comma 1 del DPR 207/2010, e ciò anche a prescindere dall'espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della *lex specialis* di gara (*ex multis*: C. di ST. 5441/2017; 1595/2016).

Invero, anche le Linee Guida ANAC n. 1, di cui alla delibera n. 973 del 14 settembre 2016, in attuazione del d. lgs. n. 50 del 2016, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", hanno ribadito, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione (C. di St. 3364/2017).

Rileva, infine, il Collegio che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; pertanto, laddove i criteri di valutazione si presentino dettagliati per

ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla loro legittima applicazione ad opera della Commissione di gara, occorre, viepiù evidenziarne la manifesta incongruità (TAR Lazio 3331/2018; TAR Lazio 11322/2017; C. di St. 2602/2018; C. di St. 5145/2017).

Orbene, nella fattispecie in esame non si ravvisano aspetti di manifesta irragionevolezza nella decisione assunta dall'Amministrazione nell'ambito della discrezionalità che le compete in questa materia; sembra invece che la Commissione abbia fatto buon governo della *lex specialis* di gara e delle norme di legge che regolano la materia.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere in parte dichiarato irricevibile perché tardivo, in parte respinto perché infondato; devono altresì essere rigettate, per quanto sopra detto, le ulteriori richieste avanzate dalla esponente, come trascritte in epigrafe.

5. La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge.

Compensa le spese legali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO